



**AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE
DI GRADUATORIE D' ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO INERENTI A MATERIE IN ORGANICO**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante le *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125 sulle *“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”*;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche ed integrazioni - *“Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. - *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’art. 35-ter rubricato *“portale unico reclutamento”*, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (www.inpagov.it) esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il *“Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii. nonché il Regolamento UE n. 679/2016 – *“Regolamento generale sulla protezione dei dati”*;



VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003 n.215 e n.216 recanti rispettivamente “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e etnica*” e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro*”;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, - “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;

VISTO il D.M. 22 gennaio 2008, n. 482 - “*Definizione dei nuovi ordinamenti didattici delle Accademie di Belle Arti*”;

VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/00 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il D.M. 30 settembre 2009 n. 123 - “*Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti*” e i relativi allegati Tabella 1 e Tabella 2;

VISTA la Nota della Direzione Generale MIUR-AFAM, Prot. 3154 del 9 giugno 2011, “*Graduatorie di Istituto*”;

VISTA la Nota della Direzione Generale MIUR- AFAM, Prot. 3156 del 1° luglio 2011, Nota alla Circolare n. 3154;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e ss.mm.ii. sulla riforma della Pubblica Amministrazione;

VISTO il D.M. n. 331 del 10 aprile 2019, “*Tabella equipollenza diplomi*”;

VISTO il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca – Sez. AFAM 2019-2021 del 18 gennaio 2024;



VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia approvato con D.D. MIUR AFAM, n. 432/2005;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, approvato con D.D. n. 561 del 25 luglio 2006 e ss.mm.ii, anche in relazione al D.lgs. n. 36/2023;

VISTO il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, approvato con Decreto Direttoriale del 12 dicembre 2013 n. 2968 (prot. n. 5618 del 16/12/2013);

VISTO il D.M. n. 645 del 31 maggio 2021 - *“Concorso per titoli per la costituzione di graduatorie nazionali riservate per il personale docente delle istituzioni AFAM, statali, utili per incarichi a tempo indeterminato e determinato, ex L. 12/2020 (Graduatorie 205 bis)”*, in particolare l'art. 8 inerente la valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali;

VISTA la direttiva MUR n. 7825 del 9 giugno 2022 avente ad oggetto *“Portale dei bandi AFAM. Obblighi di pubblicazione e indicazioni operative”*;

VISTA la nota Mur- Direzione Generale n. 9169 del 14 luglio 2022, con la quale è stato precisato l'ambito di applicazione dell'art. 8 del D.M. n. 645 /2021 e sono state integrate le note Prot. 3154 del 9 giugno 2011 e Prot. 3156 del 1° luglio 2011;

VISTO il D.P.R. 24 aprile 2024 n. 83, *“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”*, e in particolare l'art. 9;

VISTO il D.M. 12 febbraio 2025 n.128 con il quale sono stati ridefiniti i Settori Artistici Disciplinari delle Accademie di Belle Arti di cui al D.M. 03 luglio 2009 n. 89;

VISTO il D.D. 6 marzo 2025 n.205 di definizione dei profili disciplinari dei nuovi settori artistico disciplinari AFAM;

VISTA la Nota Ministeriale 10 giugno 2025 n.7325 recante *“Nuove procedure e modalità per la programmazione dell'anno accademico 2025/2026 e piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale delle istituzioni AFAM (art. 3, comma 1 e comma 2, lettera e) e art. 4, comma 3 del d.P.R. 83/2024)”* e il relativo aggiornamento, Nota Ministeriale 16 giugno 2025 n. 7533, *“Nuove procedure e modalità per la programmazione per l'anno accademico 2025/2026. Budget assunzionale a.a. 2025/2026”*;



VISTO l'Avviso 07 luglio 2025 n. 8522 relativo alla pubblicazione delle Graduatorie Nazionali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica aggiornate e rettificare;

VISTA la Nota Ministeriale 28 luglio 2025 n. 9433, "*I. Reclutamento docenti a.a. 2025/2026: tempo indeterminato, utilizzo congiunto, incarichi a tempo determinato. II. Reclutamento personale tecnico-amministrativo a.a. 2025/2026: tempo indeterminato, utilizzo congiunto, tempo determinato; III. Disposizioni comuni e contratti "fino ad avere titolo";*

VISTA la pianta organica del personale docente di questa Accademia;

CONSIDERATO che risultano vacanti e disponibili n. 2 cattedre riferite alla disciplina di *AFAM 102 (ex ABST47) Storia delle Arti Visive* e n. 1 cattedra riferita alla disciplina di *AFAM077 (ex ABAV03) Disegno e Illustrazione* la cui copertura si rende necessaria al fine di garantire l'offerta formativa dell'anno accademico 2025/2026;

TENUTO CONTO che le graduatorie nazionali per le suddette discipline sono esaurite;

RITENUTO di dover procedere, quindi, alla formulazione della relativa graduatoria d'istituto;

VISTE le delibere n. 34 del 11/09/2025 del Consiglio Accademico e n.46 del 30/09/2025 del Consiglio di Amministrazione assunte rispettivamente nella seduta n.10 e nella seduta n.9 con le quali si è disposto di procedere all'indizione di una selezione pubblica tesa alla formulazione della relativa graduatoria d'Istituto, tramite bando da pubblicizzare nelle forme di legge;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

È indetta una procedura selettiva pubblica per titoli finalizzata alla formazione di graduatorie d'Istituto, valide per il conferimento di contratti di durata annuale, rinnovabili per non più di due anni accademici, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, per le seguenti discipline comprese nell'organico dell'Accademia:

1. AFAM102 (ex ABST47)

Ex declaratorie, D. D. 205 del 6 marzo 2025, "Il settore comprende gli studi e le ricerche di carattere teorico, storico, metodologico negli ambiti della storia delle arti visive dall'antichità ai nostri giorni con particolare riferimento alla cultura occidentale per un'interpretazione critica delle manifestazioni artistiche dell'essere umano. La storia dell'arte è intesa elemento identitario della cultura in Italia e



nell'ambito degli studi nel settore AFAM, nonché quale fattore necessario di consapevolezza civile sulla centralità del patrimonio artistico, la sua conservazione, tutela, valorizzazione e la sua trasmissione al futuro”.

PROFILI: Storia dell'Arte Contemporanea; Storia dell'Arte Moderna.

2. AFAM077 (ex ABAV03)

Ex declaratorie, D. D. 205 del 6 marzo 2025, “L'ambito del disegno comprende i contenuti artistici e scientifico-disciplinari e della ricerca che riguardano la formazione teorico-pratica e laboratoriale della cultura del disegno nell'accezione più ampia che comprende sia gli aspetti teorici che le indagini storiche sul disegno nei settori delle arti visive. [...]”.

PROFILO: Disegno.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ad anni 66;
- b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'Unione europea, ovvero titolarità di uno degli altri *status* previsti dall'articolo 38 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, né essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure preventive, di decisioni
- e) civili, e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario, ai sensi della vigente normativa;
- f) essere in regola con le norme concernente gli obblighi militari;
- g) adeguata conoscenza della lingua italiana;
- h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, c.1, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;



- i) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- j) idoneità fisica all'impiego.

2. Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994 n. 174, i cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, è richiesto come requisito specifico di ammissione al concorso il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titolo di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti.

3. I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

4. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- e) coloro che abbiano un grado di parentela e affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico.

5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3

Presentazione delle domande e degli allegati

1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva pubblica dovranno essere redatte esclusivamente in forma telematica tramite la piattaforma digitale Pica-Cineca, attraverso il seguente link: <https://pica.cineca.it/abave/afam077afam102/> .



2. La registrazione alla piattaforma informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica del candidato.
3. La domanda telematica andrà redatta compilando le Sezioni previste ed allegando i documenti richiesti esclusivamente in formato elettronico PDF.
4. I candidati dovranno allegare alla domanda, nella apposita Sezione “*Allegati*”, i seguenti documenti:
 - a) *Curriculum Vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto;
 - b) copia di un documento di identità valido e del Codice Fiscale ovvero, esclusivamente per coloro che non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro dell’Unione Europea, copia dei documenti di cui all’art. 1, comma 1 del presente Bando;
 - c) pubblicazioni/sitografie ritenute utili ai fini della selezione fino ad un massimo di 20 avendo cura di inserire, con riferimento alle pubblicazioni, titolo, anno di edizione, luogo di pubblicazione, casa editrice, codice ISBN.
 - d) Portfolio dei lavori più significativi fino ad un massimo di 20 lavori.

In particolare, i candidati dovranno attestare l’attività artistica svolta nell’ambito specifico della disciplina, le esperienze didattiche acquisite ed ogni altro titolo ritenuto utile. Le pubblicazioni/sitografie e i lavori più significativi saranno valutati nell’ordine presentato dal candidato. Se il candidato presenta un numero di titoli superiore a quello fissato, la Commissione predisposta terrà conto soltanto dei titoli elencati fino alla concorrenza del limite sopra indicato.

5. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche già precedentemente inviata; in caso di più invii, si terrà conto esclusivamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive d’effetto.
6. I candidati stranieri presentano la documentazione inerente ai titoli di studio conseguiti all’estero, con equipollenza già riconosciuta dall’autorità competente e i titoli di servizio esteri in copia autenticata e legalizzata dalle autorità consolari italiane, con traduzione in lingua italiana conforme al testo in lingua straniera.
7. Non sono considerate valide le domande (o eventuali documenti a loro integrazione) inviati con modalità diverse da quelle prescritte o compilate in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto stabilito nel presente Bando. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere ai candidati di regolarizzare o integrare la domanda. Gli interessati sono tenuti alla regolarizzazione o all’integrazione nel termine assegnato nella comunicazione.
8. In caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, parziale o totale, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione, accertata



dall'Accademia, il termine fissato per la presentazione della domanda è prorogato per un tempo pari alla durata del malfunzionamento stesso.

9. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena conoscenza ed accettazione delle condizioni in esso riportate e dei riferimenti normativi citati in premessa.

Art. 4

Sottoscrizione della domanda/ Modalità di compilazione della domanda

1. Ai fini del suo perfezionamento, la domanda di partecipazione dovrà essere firmata secondo una delle seguenti modalità:

- a) con firma digitale, qualora il candidato disponga di una smart card, token USB o firma remota che consentano la sottoscrizione di documenti generici attraverso l'uso di *software* di firma dal PC oppure di un portale *web* per la firma remota, resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di Token USB di firma digitale compatibile con il sistema di firma digitale utilizzato dalla piattaforma, potrà sottoscrivere la propria domanda direttamente sul server (ad esempio: ConFirma);
- b) con firma digitale in formato CADES, qualora il candidato non disponga di dispositivi di firma digitale compatibili, o sia titolare di Firme digitali remote che consentano l'accesso ad un portale per la sottoscrizione di documenti generici. In questa evenienza, il candidato dovrà procedere salvando sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES. Il file con estensione .p7m così ottenuto dovrà essere caricato nuovamente nel sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima della apposizione della firma digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto e l'originale, comportando l'esclusione automatica dalla selezione;
- c) con firma autografa, nel caso di impossibilità a ricorrere alle modalità sopra descritte. In tale ipotesi, il candidato dovrà procedere salvando il file PDF generato dal sistema nel proprio PC e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporvi sull'ultima pagina la propria firma autografa, ed infine caricare sulla piattaforma il documento scansionato in formato PDF.

Art. 5

Termini di presentazione della domanda

1. La procedura di compilazione e di invio telematico della domanda di partecipazione dovrà essere completata entro e non oltre le ore **23:59** del giorno **giovedì 27 novembre 2025**. Dopo tale termine non sarà più possibile procedere all'invio delle candidature.



2. Il sistema informatico consente il salvataggio della domanda fino alla scadenza prevista di cui al comma 1, salvo caso di malfunzionamento accertato dall'Amministrazione, come indicato nell' art. 3, comma 8 del presente bando.
3. La data di presentazione telematica della domanda è certificata dal sistema informatico mediante l'invio automatico di una ricevuta all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal candidato al momento della registrazione.
4. Ad ogni domanda presentata verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice di concorso, dovrà essere utilizzato nelle comunicazioni successive tra il candidato e l'Accademia. Tale numero identificativo servirà inoltre a identificare il candidato nell'elenco del vincitore e degli idonei della Graduatoria provvisoria.

Art. 6

Commissione esaminatrice e criteri generali per la formazione di una graduatoria

1. Le Commissioni giudicatrici, costituite con decreto del Direttore, sono composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Istituzione, individuati dal Consiglio Accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio Accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili.
2. Nella composizione delle commissioni giudicatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.lgs. 165/2001.
3. Il decreto di nomina della commissione viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia, sul Portale dei concorsi AFAM e sul portale InPA.
2. Prima di procedere alla valutazione dei titoli, la Commissione indicherà i criteri specifici di valutazione e, sulla base dei titoli presentati, valuterà le domande nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Bando.
3. La Commissione potrà scegliere di riunirsi in presenza o da remoto avvalendosi di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione individuerà un Segretario verbalizzante tenuto a redigere il verbale di tutte le operazioni svolte.
4. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del DPR 9 maggio 1994, n 487, e D.lgs. 165/2001, art.35, comma 3, lett. e). Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU dell'Istituzione che bandisce il concorso, né coloro che ricoprono altri incarichi di natura sindacale o politica.



5. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 7.

6. Al termine dei lavori, la Commissione è tenuta a redigere per ogni candidato una Scheda di valutazione che riporti i punteggi ottenuti divisi per tipologia di titolo (di studio-di servizio/artistico-professionali) e il punteggio totale nonché un commento sulle ragioni dell'attribuzione. L'insieme di tutte le schede e i verbali andranno inviati tramite e-mail all'Ufficio personale docente assieme all'elenco dei candidati idonei in ordine di punteggio.

Art.7

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. La Commissione ai fini della formulazione della graduatoria di merito, predetermina i criteri e le procedure per la valutazione dei titoli prodotti attenendosi alle tabelle che seguono.

2. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2024/2025 (31 ottobre 2025) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12
--	--

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.



Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

Si specifica che ciascun anno accademico non può essere valutato con più di 4 punti.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00

Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il



numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;

- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio.

TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)

Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso	
1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	1) 1,5 punti per ogni titolo
2) Per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	2) 3 punti per ogni dottorato
3) Per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di	3) 1 punto per ogni titolo



specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	
--	--

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 TABELLA A)	Max 3 punti
--	-------------

* Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA B) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 TABELLA A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA B) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 TABELLA A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla TABELLA B) avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le Istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università



e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Servizio prestato, per discipline afferenti al bando, presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica

Servizio prestato in giorni

Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00

Servizio prestato in ore

Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le Istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Servizio prestato, per discipline non afferenti al bando, presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica

Servizio prestato in giorni

Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00

Servizio prestato in ore

Fino a 24 ore	Punti 0,00
---------------	------------



Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici (o scolastici);
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva);
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva).

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali	Fino ad un massimo di punti 30 punti
<ul style="list-style-type: none">- Esposizioni (personali e collettive) di rilevanza (in particolare se internazionale e nazionale), presso musei, fondazioni, enti pubblici, gallerie e relative pubblicazioni con codice ISBN;- Conseguimento di premi e riconoscimenti; esperienze di direzione artistica, in particolare se di rilevanza internazionale e nazionale;- Pubblicazioni (monografiche e collettanee) editate da case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;	Presentazione massima di 20 (venti) titoli



- Saggi e articoli editi presso riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; partecipazione a comitati editoriali;
- Curatela di esposizioni e manifestazioni internazionali e nazionali (monografiche o collettive) con relativa pubblicazione e codice ISBN; curatela di esposizioni presso gallerie e spazi pubblici, con relativa pubblicazione e codice ISBN;
- Curatela di convegni, conferenze, seminari, workshop con relative pubblicazioni e codice ISBN; partecipazione a convegni, conferenze, seminari, workshop in qualità di relatore con relativa pubblicazione e codice ISBN;
- Attività di regia, progettazione, realizzazione di scenografie e spettacoli teatrali presso Enti e istituzioni pubbliche nonché private con relativa documentazione;
- Produzione di trasmissioni televisive; di film, documentari, video; progettazione e realizzazione di interventi e installazioni audiovideo;
- Progettazione di studi e campagne di comunicazione, con documentazione inerente le attività svolte; progetti di design del prodotto con documentazione relativa;
- Ulteriore esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.

La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali” avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 6, previa



predeterminazione dei relativi criteri, considerando l'importanza del contesto performativo nel quale l'evento si è svolto.

Art. 8

Approvazione delle graduatorie

1. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul portale dell'Istituzione, www.accademiavenezia.it, nella sezione Albo pretorio e Amministrazione Trasparente, sul sito MUR-AFAM www.afam.miur.it, e sul Portale Unico del Reclutamento www.inpagov.it.

Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, decorsi i quali il Direttore procede alla approvazione della graduatoria definitiva eventualmente integrata e modificata in accoglimento dei reclami proposti.

L'Accademia dispone, anche d'ufficio in autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi alla graduatoria.

3. Della graduatoria definitiva approvata dal Direttore verrà data immediata pubblicità, attraverso la pubblicazione sul portale dell'Istituzione www.accademiavenezia.it alle sezioni Albo pretorio e Amministrazione Trasparente, nonché sui siti MUR-AFAM www.afam.miur.it e sul Portale Unico del Reclutamento www.inpagov.it.

4. La graduatoria prevista dal presente Bando ha validità biennale decorrente dalla data di pubblicazione.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, l'Accademia adotterà ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati.

Art. 9

Impugnativa

1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'esclusione dalla partecipazione dalla presente procedura selettiva e avverso la graduatoria definitiva, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 10

Validità delle dichiarazioni e della documentazione



1. L'Accademia si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni prodotte dai candidati ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel D.P.R. n. 445/2000.
2. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi producono l'esclusione dalla selezione e la decadenza dalla graduatoria, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 11

Assunzione con contratto individuale di lavoro

1. L'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato dei candidati utilmente collocati in graduatoria è subordinata alla vacanza dei posti in organico, alla disponibilità degli stessi o alle necessità temporanee dipendenti da assenze di personale in servizio.
2. Il contratto di lavoro individuale a tempo determinato stipulato è finalizzato a ricoprire l'incarico di Docente per gli insegnamenti individuati dal presente Bando e sarà regolato dal vigente CCNL-AFAM.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito da codesta Amministrazione comporta l'immediata decadenza dal diritto di assunzione.
4. La Direzione si riserva la facoltà di non espletare la procedura relativa alle graduatorie di cui al presente Bando, qualora non si rilevino le condizioni di necessità nell'ambito della programmazione didattica istituzionale.

Art. 12

Trattamento dei dati personali e Responsabile del procedimento

1. L'Accademia si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati trasmessi unicamente per le finalità connesse alla procedura selettiva e all'eventuale procedimento di assunzione in servizio, come da informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR dedicata ai candidati alle procedure di selezione presente nel sito web istituzionale dell'Accademia.
2. Gli interessati possono, in qualunque momento, esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento (Ue) 2016/679.
3. Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/ 1990 è il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.



Art. 13

Clausola di salvaguardia

1. L'Accademia si riserva di non effettuare la selezione o di non stipulare i contratti per i corsi di cui al presente Bando, qualora l'individuazione avvenga per effetto di successive Convenzioni con altri Atenei o con Istituzioni Pubbliche preposte alla formazione di livello universitario in settori specifici, o di intervenute comunicazioni e disposizioni da parte del Ministero.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia in quanto compatibile.

Art. 14

Pubblicità

1. Il presente Bando è pubblicato:
 - sul sito dell'Accademia di Venezia www.accademiavenezia.it, alle sezioni Albo pretorio e Amministrazione trasparente;
 - nella sezione "Bandi" del portale MUR-AFAM www.afam.miur.it;
 - nel Portale unico del reclutamento www.inpagov.it.

Il Direttore
Prof. Riccardo Caldura